



PROVINCIA DI BRINDISI

**Direzione Area 4 - Ambiente e Mobilità
Settore Ecologia**

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
Via A. De Leo, 3 - 72100 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

Eco.Impresa s.r.l.

Via dell'edilizia n.13, Ostuni
ecoimpresa@pec.riccoboniholding.com

ARPA Puglia – DAP Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

Sezione Autorizzazioni Ambientali
sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

Comune di Ostuni

protocollo@cert.comune.ostuni.br.it

Azienda Sanitaria Locale BR/1

Dipartimento di prevenzione
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Consorzio ASI Brindisi

uffprotocollo.asibr@legalmail.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi

com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Stabilimento Eco.Impresa s.r.l. – Ostuni (BR)

Provvedimento Dirigenziale n. 104 del 10/10/2022

Comunicazione di modifica ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006.

Variazione della capacità massima di stoccaggio istantaneo dei soli rifiuti pericolosi.

La ditta Eco.Impresa S.r.l. con nota n. 1201/DG/ds del 13/11/2024, acquisita al prot. n. 36360 del 15/11/2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006, comunicazione di modifica di quanto autorizzato con Provvedimento Dirigenziale n. 104 del 10/10/2022. Unitamente alla stessa comunicazione di modifica, a mezzo di link dedicato, il Gestore ha condiviso apposita documentazione.

Con successiva nota n. 13/DG/ds del 07/01/2025, acquisita al prot. n. 386 dell'08/01/2025, il Gestore ha trasmesso nuova revisione (Rev.04) del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) in sostituzione di quella già trasmessa con nota prot. n. 1201/DG/ds, riportante:

Corretta indicazione a causa di un refuso ortografico delle coordinate geografiche (UTM WGS84) da Est dei punti di emissione convogliata in atmosfera E1 ed E4, aggiornamento dell'anno di entrata in vigore della norma tecnica UNI EN 13725 e precisazione che per il punto di scarico S4 vanno indagati tutti i parametri di cui al paragrafo 2, punto 2.1, dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 ed esplicitati nei relativi Rapporti di Prova.

Nel dettaglio, la modifica proposta dal Gestore prevede:

- a) con riferimento alle prescrizioni 1.36 e 1.37 del P.D. n. 104/2022, **l'aumento della capacità massima di stoccaggio istantaneo** dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, lasciando inalterato il quantitativo massimo di

stoccaggio istantaneo totale tra rifiuti pericolosi e non pericolosi ossia 4.000 ton già autorizzato, secondo i quantitativi riportati nella tabella seguente:

	Modifica richiesta	Quantitativi massimi autorizzati con il Provvedimento Dirigenziale AIA n. 104 del 10/10/2022			
tipologia di rifiuti	Quantitativi massimi di stoccaggio istantaneo operazioni R13-D15 [tonnellate]	stoccaggio massimo consentito, operazioni R13-D15	quantitativo massimo di ricezione giornaliera	quantitativo di trattamento giornaliero, operazioni D9-D13-D14-R12	trattamento e stoccaggio annuo, operazioni R12-R13-D9-D13-D14-D15
rifiuti pericolosi	4.000 ton	1.600 tonn.	200 tonn./giorno	87,6 tonn./giorno per operazioni D9 e 112,4 tonn./giorno per operazioni D13 - D14 - R12 (200 tonn. totali)	44.000 tonnellate annue
rifiuti non pericolosi	4.000 ton	2.400 tonn.	300 tonn./giorno	300 tonn./giorno	66.000 tonnellate annue
totale rifiuti pericolosi e non pericolosi	4.000 ton	totale 4.000 tonn.	totale 500 tonn./giorno	totale 500 tonn./giorno	110.000 tonnellate annue

b) aggiornamento dell'Elenco dei codici dell'EER ammessi in impianto (elaborato 14.1) prevedendo:

i. l'inserimento delle operazioni di recupero R13 ed R12 per alcuni codici già autorizzati alle operazioni di smaltimento D15, D14, D13 e D9, riportati di seguito:

- 050114 (rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento);
- 050116 (rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio);
- 060404* (rifiuti contenenti mercurio);
- 090103* (soluzioni di sviluppo a base di solventi);
- 100114* (ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose);
- 100115 (ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 100114);
- 100119 (rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e 100118);
- 100207* (rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose);
- 150111* (imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti);
- 170503* (terra e rocce, contenenti sostanze pericolose);
- 170505* (materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose);
- 170507* (pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose);
- 191003* (fluff-frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose);
- 191004 (fluff-frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 191003);

ii. l'eliminazione dell'operazione di recupero R12 per i seguenti codici dell'EER:

- 140601* (clorofluorocarburi, HCFC, HFC);
- 160209* (trasformatori e condensatori contenenti PCB);
- 160210* (apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209);
- 160211* (apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC);
- 160213* (apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212);
- 160504* (gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose);
- 200121* (tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio);
- 200123* (apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi);
- 200135* (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi);

iii. l'eliminazione del codice dell'EER 160104* (veicoli fuori uso);

iv. l'eliminazione dell'operazione di smaltimento D9 per i seguenti codici dell'EER:

- 160109* (componenti contenenti PCB);

- 160213* (apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212);
- 200121* (tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio);
- v. **la possibilità di miscelare il codice dell'EER 080318** (toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317) **anche con rifiuti pericolosi;**
- vi. **la specificazione che alla "Miscela C" appartengono anche rifiuti pericolosi e non pericolosi aventi lo stato fisico liquido;**
- vii. **l'introduzione dei codici dell'EER 190304*** (rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 190308) **e 190306*** (rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati) nella "Miscela B1" che comprende rifiuti pericolosi solidi (polverulenti e non polverulenti), fangosi (pompabili e palabili) e liquidi con inquinanti organici e inorganici;
- c) **aggiornamenti del PMeC e di elaborati grafici (planimetrie)** secondo le indicazioni e prescrizioni impartite da ARPA Puglia – DAP di Brindisi in occasione del controllo ordinario eseguito nel 2024.

Successivamente alla trasmissione dell'istanza da parte della società Eco.Impresa srl, ARPA Puglia – DAP di Brindisi ed il Comando Provinciale dei VV.F. di Brindisi hanno trasmesso i loro pareri:

- **Nota n. 0084205 - 2.1.2 - 20/11/2024 di ARPA**, acquisita al prot. n. 36966 del 20/11/2024
L'Agenzia ha espresso parere favorevole alla modifica proposta;
- **Nota n. 20206.29-11-24 del Comando Provinciale dei VV.F.**, acquisita al prot. n. 38169 del 29/11/2024:
il Comando ha comunicato che *la modifica così come segnalata, non costituendo aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza e non essendo sostanziale ai fini antincendio, può essere documentata, a questo Comando, così come previsto dall'art. 4, comma 8, del Decreto 7 agosto 2012, all'atto della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all' art.5, del DPR 151/2011.*

Limitatamente alla modifica di cui al **punto a)** sopra riportato, considerato:

- che con la prescrizione n. 1.37 del P.D. n.104/2022 era stato stabilito, *con riferimento ai quantitativi massimi di stoccaggio istantaneo, ricezione giornaliera e annuale e di trattamento giornaliero ed annuo indicati nella precedente tabella, il Gestore è autorizzato a sfruttare gli eventuali quantitativi massimi relativi ai rifiuti pericolosi non utilizzati per incrementare i quantitativi di rifiuti non pericolosi, nel rispetto – in ogni caso – dei quantitativi massimi complessivi (totale rifiuti pericolosi e non pericolosi) sopra indicati;*
- quanto dichiarato dal Gestore nella documentazione prodotta ossia:
 - le 2.400 tonnellate in più di rifiuti pericolosi che possono essere stoccate istantaneamente nell'impianto non sono costituite da rifiuti combustibili e/o infiammabili o comunque da rifiuti che possono favorire un potenziale incendio e pertanto non vi è alcun aggravio dell'attuale livello di rischio incendio dell'attività e cioè delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dell'impianto;
 - la modifica prodotta non è fra quelle ricomprese all'art. 4, c. 6, del D.P.R. 151/2011 e, secondo i criteri di cui all'Allegato IV del D.M.I. 07/08/2012, può essere considerata "non sostanziale" ai fini antincendio perché:
 - non comporta variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio;
 - non comprende modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente;
 - non si tratta di una modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio;
 - non comprende modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio;
 - non si tratta di una modifica delle misure di protezione per le persone;
 - restano invariati:
 - i quantitativi massimi di ricezione giornaliera;
 - i quantitativi massimi di trattamento giornaliero (operazioni D9-D13-D14-R12);
 - i quantitativi massimi di trattamento e stoccaggio annuo (operazioni R12-R13-D9-D13-D14-D15);
- il parere espresso dal Comando Provinciale dei VV.F. di Brindisi di cui alla nota n. 20206.29-11-24;
- che la modifica proposta:
 - non è soggetta a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale);
 - non comporta l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;
 - non comporta l'emissione di sostanze pericolose;
 - non comporta l'introduzione di nuovi inquinanti rispetto a quelli già previsti nel monitoraggio prescritto in AIA;
 - non comporta l'introduzione di una nuova attività di smaltimento/recupero (D o R) non ricompresa nel provvedimento autorizzativo rilasciato;

- non comporta l'introduzione di nuovi codici dell'EER di rifiuti pericolosi non già ricompresi nell'elenco dei rifiuti autorizzati con AIA.

Per quanto sopra riportato, allo stato non rilevando motivi ostativi all'accoglimento della modifica di cui al **punto a)** sopra esposto, relativamente alla proposta avanzata dal Gestore con la nota n. 1201/DG/ds del 13/11/2024, ai sensi della D.G.R. n. 648/2011 e ss.mm.i., si ritiene di poter prendere atto della modifica proposta, qualificando la stessa di carattere non sostanziale, a condizione che il Gestore:

1. trasmetta **entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente l'adeguamento dell'importo garantito dalle polizze fidejussorie** già prestate secondo quanto stabilito con la prescrizione n. 1.23 del P.D. n. 104/2022 e aggiornate secondo la tabella seguente

Voce	Tipologia	importo unitario [€/tonn]	potenzialità impianto	Importo totale
Operazioni preliminari di recupero R12	Speciali pericolosi	18,5	44.000 t/anno	814.000
	Speciali non pericolosi	11,5	66.000 t/anno	759.000
operazioni preliminari di smaltimento D8-D9 e D14	Speciali pericolosi	20	44.000 t/anno	880.000
	Speciali non pericolosi	13	66.000 t/anno	858.000
capacità massima istantanea di deposito preliminare	Speciali pericolosi	340	4.000 t	1.360.000
	Speciali non pericolosi	-	-	-
rimozione delle strutture e dei rifiuti, campionamenti e indagini ambientali	/		/	300.000,00
TOTALE DA SOTTOPORRE A GARANZIE FINANZIARIE, euro				4.971.000,00
a seguito di riduzione -25% per certificazione ISO, euro				3.728.250,00

2. assicuri che le attività vengano svolte nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni rispetto a quelle stabilite con il provvedimento P.D. n. 104/2022:
 - la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, relativamente alla fase di stoccaggio istantaneo e per un quantitativo massimo complessivo non superiore a 4.000 ton., non deve determinare ulteriore aggravio degli impatti sull'ambiente in termini di emissioni in atmosfera, contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici interessate dalla gestione dei rifiuti, emissioni acustiche, ecc.;
 - devono essere utilizzate strutture e attrezzature opportunamente commisurate all'aumento dei rifiuti pericolosi da gestire oltre che idonee a garantire una corretta gestione degli stessi rifiuti, con particolare riferimento a quelli da stoccare allo stato liquido, di natura corrosiva, infiammabili, tossici, ecc..

Relativamente a quanto richiamato al **punto c)**, visto il parere espresso da ARPA Puglia – DAP di Brindisi con nota n. 0084205 - 2.1.2 - 20/11/2024, si ritiene di poter accogliere positivamente la modifica non sostanziale, facendo salva la possibilità di ARPA Puglia DAP di Brindisi di esprimere, qualora lo ritenga necessario, nuovo parere in riferimento alla versione Rev.04 del PMeC trasmessa dal Gestore n. 13/DG/ds del 07/01/2025.

Con riferimento, invece, alla modifica proposta e richiamata al **punto b)**, si rappresenta quanto segue:

- al fine di poter valutare compiutamente la richiesta di inserimento delle operazioni R13 e R12, vista anche la natura dei codici dei rifiuti interessati, si rende necessario acquisire una descrizione particolareggiata in merito ad ogni specifica fase di gestione e trattamento a cui sottoporre ogni singolo codice, sebbene per gli stessi codici siano state già autorizzate le operazioni di smaltimento D13 e D9 e sia stato dichiarato che *le lavorazioni ovvero le metodologie operative, i codici dell'EER, i quantitativi, i macchinari e le attrezzature restano invariati*. Nel merito, si ritiene che la gestione e il trattamento degli stessi rifiuti possano essere diversi per via della diversa destinazione (recupero e/o riutilizzo e non più solo smaltimento) con la conseguente necessità che per le diverse tipologie di rifiuti prodotti ne vengano specificate le destinazioni finali;
- in merito alle **voci v), vi) e vii)** sopra riportate, si ritiene che le stesse debbano essere maggiormente dettagliate, specificando le motivazioni all'origine di tali richieste.

Infine si richiedono maggiori chiarimenti circa la modifica delle tabelle ai §§ 3.1 e 3.4 dell'elaborato 14.1 con cui con riferimento all'operazione di recupero R12, è stata introdotta la "colonna "D" relativa alla miscelazione di rifiuti

pericolosi e non pericolosi tra di loro (rif. "Miscela C"), atteso che la versione dello stesso documento approvata con P.D. n.104/2022 prevede già la colonna D.

La presente presa d'atto di quanto proposto e richiamato esclusivamente ai punti a) e c), da intendersi quale modifica ed integrazione del provvedimento di AIA n. 104 del 10/10/2022, verrà pubblicata insieme al PMeC aggiornato sul portale web dell'Ente, sezione IMPIANTI AIA, unitamente agli altri atti già pubblicati e dovrà essere conservata presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di controllo.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani
Firma digitale